



UNIVERSITÀ DI PAVIA

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 1147/2010 del 15 luglio 2010, modificato con:

- *Decreto Rettorale n. 1496/2011 del 14 luglio 2011*
- *Decreto Rettorale n. 1162/2013 del 16 luglio 2013*
- *Decreto Rettorale n. 1667/2015 del 24 luglio 2015*
- *Decreto Rettorale n. 1422/2017 del 12 giugno 2017*
- *Decreto Rettorale n. 1797/2018 del 22 giugno 2018*
- *Decreto Rettorale n. 1837/2019 del 31 maggio 2019*
- *Decreto Rettorale n. 1380/2020 del 19 maggio 2020*

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 2 CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: COMPOSIZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

ART. 3 AREE DI CONTRIBUZIONE

ART. 4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI CON REDDITI PRODOTTI IN ITALIA O IN PAESI ESTERI

ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI CONTRIBUZIONE (*Flat rate*)

ART. 6 CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE

ART. 7 ESONERI O RIMBORSI DELLE TASSE E/O DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO – CORSI DI LAUREA DI I E II LIVELLO

ART. 8 ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

ART. 9 CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI POST LAUREAM (SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, DOTTORATI DI RICERCA, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO, PERCORSI DI FORMAZIONE E ABILITANTI ALL'INSEGNAMENTO)

ART. 10 ESONERI O RIMBORSI DELLE TASSE E/O DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO –
CORSI DI STUDIO DI III LIVELLO

ART. 11 INDENNITA' DI MORA E CONTRIBUTI VARI

ART. 12 REGOLE PER RIMBORSI DI TASSE E/O CONTRIBUTI

ART. 13 PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTESSE IN STATO DI
GRAVIDANZA

ART. 14 INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI STUDENTI

ART. 15 ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SULLA
CONTRIBUZIONE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E AMBITI DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni, in armonia con le norme vigenti, dettano regole e principi in materia di contribuzione universitaria e diritto allo studio e si applicano a tutti gli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi.

L'Università degli Studi di Pavia:

- si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività della contribuzione, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche;
- monitora annualmente l'andamento delle entrate contributive dei corsi di laurea di I e II livello in relazione al rispetto dell'equilibrio di bilancio e del limite del 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), anche al fine di compensare risultati inattesi e derivanti dall'introduzione di novità normative e di definire le opportune modifiche del contributo onnicomprensivo individuale che si rendessero necessarie;
- valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio;
- si impegna a garantire una elevata qualità degli insegnamenti erogati nei vari corsi di studio, nonché strutture e servizi in quantità e qualità tendenzialmente comparabili con gli standard dei principali Paesi europei, anche mediante la richiesta agli studenti di un concorso ai costi sostenuti;
- assume come proprio il dovere di favorire tutte le azioni e le iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, consentendo agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti dell'istruzione universitaria.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia, tenuto conto di quanto previsto nel presente Regolamento, approva ogni anno un "Avviso per la contribuzione universitaria" nel quale vengono definiti gli importi, le scadenze e le modalità operative per l'assolvimento della contribuzione universitaria.

ART. 2 - CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: COMPOSIZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

La contribuzione universitaria dei corsi di laurea di I e II livello è costituita da una parte di tassazione fissa rappresentata dalle seguenti voci:

a) Tassa Regionale per il Diritto allo Studio

b) Imposta di bollo

e da una parte variabile (contributo onnicomprensivo), determinata in funzione della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente (Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E.).

Il contributo onnicomprensivo è differenziato tra corsi di studio a seconda della loro appartenenza ad una delle quattro Aree specificate nell'articolo successivo ed in base al numero di anni di iscrizione dello studente rispetto alla durata normale del corso di studio.

La contribuzione universitaria è suddivisa in quattro rate:

- Prima rata: per le matricole composta dalla sola tassazione fissa (Tassa regionale e Imposta di bollo); per gli studenti iscritti ad anni successivi, costituita dalla tassazione fissa e da una percentuale del 20% del contributo onnicomprensivo pagato nell'anno accademico precedente.
- Seconda e terza rata: per tutti gli studenti pari rispettivamente al 40% e al 30% del contributo onnicomprensivo determinato sulla base della condizione economica e patrimoniale dello studente accertata secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento.
- Quarta rata: pari alla differenza tra l'importo totale dovuto per l'intero anno accademico e quanto già corrisposto con le prime tre rate. In caso di comprovate e gravissime difficoltà economiche, lo studente in fascia massima che non può più ottenere e presentare l'I.S.E.E. relativo all'anno di contribuzione potrà richiedere una ulteriore rateizzazione degli importi da versare, previa presentazione di un'apposita domanda, corredata dall'I.S.E.E. corrente o in corso di validità, indirizzata al Magnifico Rettore, che ne decide, a suo insindacabile giudizio, l'esito finale.

ART. 3 – AREE DI CONTRIBUZIONE

Per garantire una maggiore corrispondenza con i costi effettivi dell'attività didattica si suddividono i corsi di laurea di I e II livello in quattro Aree di contribuzione, con coefficienti di maggiorazione rispetto all'Area a minor costo delle attività didattiche pari a 1,10, 1,25 e 1,40. La corrispondenza tra ciascun corso di studio e le quattro Aree di contribuzione è evidenziata nell'Avviso per la contribuzione universitaria.

L'individuazione dell'area di appartenenza di corsi di studio interdipartimentali di futura attivazione farà riferimento all'Area alla quale appartiene il Dipartimento responsabile del Corso, come indicato nella Scheda Unica Annuale (SUA-CdS), salvo diverse indicazioni stabilite con delibera del Consiglio d'Amministrazione in fase di istituzione del corso.

ART. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI CON REDDITI PRODOTTI IN ITALIA O IN PAESI ESTERI

A) Disposizioni per studenti con redditi prodotti in Italia

Gli studenti che intendono ottenere la graduazione dell'ammontare del contributo onnicomprensivo devono richiedere all'Inps il calcolo dell'attestazione I.S.E.E. per il diritto allo studio e, attraverso la propria Area Riservata, prestare il consenso all'acquisizione informatica

del dato entro il termine stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. L'acquisizione dell'attestazione è possibile soltanto se l'I.S.E.E. richiesto è a scopo universitario e non presenta annotazioni/difformità. In caso contrario, lo studente viene collocato in fascia massima, senza la possibilità di eseguire ricalcoli su documenti integrativi.

È onere dello studente verificare che l'I.S.E.E. ottenuto dall'Inps non contenga annotazioni e/o difformità ed eventualmente attivarsi presso l'Inps, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per ottenere un I.S.E.E. universitario conforme.

Gli studenti che hanno i requisiti per ottenere il rilascio dell'ISEE corrente potranno presentarlo in sostituzione dell'ISEE universitario trasmettendolo direttamente all'Ufficio competente.

B) Disposizioni per studenti con redditi prodotti all'estero

Gli studenti con redditi e patrimonio prodotti presso Stati esteri che intendano fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica, devono consegnare presso gli uffici idonea documentazione attestante la condizione economica e patrimoniale, tradotta e legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica italiana del paese in cui i redditi sono stati prodotti ed in cui il patrimonio risulta eventualmente posseduto. Tale documentazione deve inoltre certificare in modo ufficiale:

- la composizione del nucleo familiare, segnalando l'eventuale presenza di famigliari con gravi situazioni di handicap;
- i metri quadri degli immobili di proprietà;
- l'ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo familiare di appartenenza.

Al fine di aumentare l'equità complessiva del sistema di contribuzione, l'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) all'estero è moltiplicato per un fattore di conversione in termini di corrispondenti parità di potere di acquisto in Italia. Tale fattore è ottenuto dal rapporto tra il tasso di cambio nominale di ciascun paese (definito come ammontare di valuta del paese di origine per un euro) e quello reale (ovvero quello che assicura la parità dei poteri d'acquisto con l'Italia) secondo le statistiche del FMI. L'esito del calcolo consente di produrre l'attestazione dell'Indicatore Parificato Universitario ex art.8 c. 5 del D.Lgs n. 68/2012.

Per gli studenti che provengono dai Paesi particolarmente poveri, così come previsto dall'art. 13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base della documentazione prevista dallo stesso art. 13 comma 5.

C) Disposizioni per studenti con redditi prodotti in Italia e all'estero

Gli studenti con reddito prodotto sia in Italia che all'estero sono tenuti alla presentazione dei documenti previsti sub A) e sub B) se intendono fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica.

D) Disposizioni per studenti apolidi o rifugiati politici

Gli studenti apolidi o rifugiati politici, in possesso della documentazione che attesti tale status, sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si

tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Tali studenti dovranno quindi seguire le indicazioni di cui al punto A) del presente articolo o, qualora non potessero ottenere il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. a scopo universitario possono presentare l'I.S.E.E. ordinario.

Determinata la condizione economica dello studente secondo le modalità sopra indicate, in relazione all'Area di appartenenza del corso di studio al quale lo studente è iscritto e in base allo scaglione in cui rientra il valore del suo I.S.E.E., nonché in base al numero di anni di iscrizione rispetto alla durata normale del corso di studi, è calcolato il contributo onnicomprensivo da versare (Tabelle A1, A2, A3, A4).

Gli studenti che non abbiano autorizzato l'importazione di un I.S.E.E. universitario o che abbiano autorizzato l'importazione di un I.S.E.E. non a scopo universitario o con annotazioni/difficoltà e gli studenti che non siano in grado di produrre la documentazione così come puntualmente richiesta nei punti B) o C), sono collocati nella fascia massima di contribuzione relativa alla loro Area di appartenenza.

ART. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI EXTRACOMUNITARI CHE INTENDONO AVVALERSI DI UN REGIME FISSO DI CONTRIBUZIONE (*Flat rate*)

Gli studenti provenienti da Paesi extra-comunitari con un visto d'ingresso/permesso di soggiorno per motivi di studio, di seguito denominati studenti internazionali, e che non hanno richiesto alcun tipo di agevolazione, servizio o beneficio all'Università e/o all'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU), sono collocati in una delle fasce contributive riportate nell'Avviso per la contribuzione universitaria, in base al Paese di Provenienza e al corso di studio di iscrizione (cd. *Flat rate*). Tali tabelle vengono aggiornate annualmente sulla base della classificazione operata dalla World Bank.

L'attribuzione della *Flat rate* viene fatta al momento dell'immatricolazione e questa resta invariata per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio più uno. Per gli studenti ammessi ad anni successivi al primo la *Flat rate* resta invariata per un numero di anni pari a quelli mancanti rispetto alla durata normale del corso più uno. Se in tale periodo, a seguito della riclassificazione operata dalla World Bank, il Paese di provenienza viene collocato in una fascia contributiva inferiore, il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di aggiornare l'attribuzione della *Flat rate* dello studente.

Gli studenti potranno decidere di uscire dal regime di *Flat rate* prima della conclusione del periodo di normale applicazione previsto dal presente Regolamento, richiedendo quindi il calcolo della contribuzione sulla base della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza secondo le disposizioni indicate nell'art. 4 lett. B) e C) del presente Regolamento, e in tal caso non potranno più chiedere l'applicazione della *Flat rate* per gli anni successivi.

Gli studenti internazionali potranno altresì richiedere fin da subito la determinazione della loro contribuzione in base alla condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza attenendosi alle disposizioni indicate nell'art. 4 lett. B) e C) del presente Regolamento.

ART. 6 - CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE

Lo studente è considerato indipendente quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

1. residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'autocertificazione dei redditi all'Università degli Studi di Pavia. La residenza non deve essere in immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
2. redditi propri da lavoro dipendente o assimilato non prestato alle dipendenze di un familiare.

Tale reddito dev'essere fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non inferiore ad una cifra che è annualmente determinata con delibera regionale.

Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti sopra specificati, si tiene conto dell'I.S.E.E. dello studente integrato con quello del nucleo familiare di origine.

ART. 7 – ESONERI O RIMBORSI DELLE TASSE E/O DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO – CORSI DI LAUREA DI I E II LIVELLO

Gli esoneri o i rimborsi concernenti la contribuzione, o parte di essa, di studenti iscritti a corsi di laurea di I° e II° livello sono disciplinati nel modo seguente:

Esonerati o rimborsati dalla tassa regionale:

1. portatori di handicap $\geq 66\%$;
2. studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
3. studenti idonei non beneficiari in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione delle borse di studio regionali erogate dall'EDISU;
4. studenti che decadono dall'immatricolazione condizionata ad una laurea magistrale secondo quanto previsto dall'Art. 8 del Regolamento studenti.

Esonerati o rimborsati dal contributo onnicomprensivo:

1. portatori di handicap $\geq 66\%$ e studenti con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/1992;
2. studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
3. studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali erogate dall'EDISU;
4. studenti che si immatricoleranno per la prima volta presso un'Università italiana ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico e che abbiano conseguito la maturità con il punteggio massimo pari a 100/100. La stessa regola varrà anche per le matricole in possesso di titolo di studio (maturità) estero qualora dalla dichiarazione di valore o documento equivalente emerga che il punteggio corrisponda al massimo dei voti;

5. studenti iscritti da un numero di anni complessivo (che tenga conto di tutti gli anni d'iscrizione della loro carriera universitaria) minore o uguale alla durata normale del corso aumentata di uno con I.S.E.E inferiore o uguale a 23.000,00 €;
6. laureati entro la durata normale in corsi di laurea magistrale a ciclo unico otterranno il rimborso del 100% del contributo onnicomprensivo dell'ultimo anno, a condizione che presentino complessivamente nella loro carriera universitaria un numero di iscrizioni uguale e non maggiore rispetto alla durata normale del corso di studio al quale erano iscritti;
7. laureati entro la durata normale in corsi di laurea magistrale otterranno il rimborso del 100% del contributo onnicomprensivo dell'ultimo anno di corso della laurea magistrale qualora presentino un numero di anni d'iscrizione alla laurea di I livello non superiore a tre e non superiore a due nel successivo percorso di II livello. Il beneficio non può essere fruito al verificarsi anche di una sola delle ipotesi di seguito indicate:
 - a. qualora vi siano anni accademici di interruzione tra il conseguimento della laurea triennale e l'immatricolazione alla laurea magistrale;
 - b. qualora lo studente presenti abbreviamenti di carriera (ammissioni ad anni successivi al primo) anche in uno solo dei due percorsi;
 - c. qualora lo studente abbia già usufruito di tale forma di esonero (come nel caso, ad esempio, del conseguimento di una seconda laurea magistrale);
8. studenti iscritti ai corsi ordinari dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia che risultino vincitori di un posto gratuito presso i Collegi universitari;
9. dipendenti a tempo indeterminato dell'Università degli studi di Pavia. Il beneficio potrà essere richiesto da ciascun dipendente per non più di cinque anni accademici per ciascun corso di studio triennale e per un massimo di sette complessivo della laurea magistrale o per le lauree a ciclo unico. In ogni caso l'iscrizione dovrà risultare di interesse per l'Ateneo e coerente con i progetti di crescita in relazione al lavoro svolto;
10. gli studenti iscritti che siano figli di almeno un dipendente tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con un I.S.E.E inferiore a 25.000,00 € sono esonerati del 50% del contributo onnicomprensivo. Il beneficio potrà essere utilizzato per un massimo di un anno in più rispetto al numero degli anni di durata normale del corso di studio d'iscrizione e lo studente interessato dovrà aver acquisito, nell'anno precedente, almeno 30 CFU;
11. studenti ai quali è riconosciuta l'equipollenza totale del titolo accademico conseguito all'estero sono esonerati nella misura del 50% del contributo onnicomprensivo;
12. per gli studenti che hanno sostenuto e registrato tutti gli esami e/o altre attività didattiche previste come obbligatorie dal loro piano di studi entro il 30 aprile dell'anno accademico di ultima iscrizione e che conseguiranno il titolo di studio entro il 30 settembre successivo (15 dicembre per i corsi di studio delle professioni sanitarie), è previsto, a richiesta dell'interessato, un esonero pari al 75% del contributo onnicomprensivo dovuto per l'anno accademico successivo. Qualora la registrazione degli esami e/o il sostenimento della prova finale avvenisse oltre le date sopra riportate, lo studente sarà tenuto a versare l'intero ammontare del contributo onnicomprensivo stabilito per il proprio corso di studio. Per accedere al beneficio gli interessati non devono procedere all'iscrizione al nuovo anno accademico entro le scadenze fissate per gli altri studenti (iscritti ad anni successivi al 1°), ma dovranno procedere nel periodo compreso tra il 1° marzo e la scadenza stabilita dal calendario accademico per il pagamento della quarta rata. Tali studenti, prima di effettuare il pagamento della prima rata, dovranno presentare presso gli sportelli della Servizio

Segreterie Studenti una richiesta che determinerà il ricalcolo della contribuzione dovuta;

13. nell'ipotesi in cui vi siano fratelli e/o sorelle iscritti nello stesso anno accademico a corsi di laurea sia di I che di II livello presso l'Università di Pavia si riconosce uno sconto di € 300,00 sul contributo onnicomprensivo, a condizione che l'I.S.E.E. del nucleo familiare al quale gli studenti afferiscono sia minore o pari ad € 45.000,00 (Bonus Fratelli). Il "bonus" è riconosciuto a ciascun fratello/sorella nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. essere iscritti all'Università degli Studi di Pavia nello stesso anno accademico; qualora nel corso dell'anno accademico uno dei due fratelli consegua il titolo di studio o decida di chiudere la sua carriera a seguito di trasferimento, rinuncia, etc. è comunque consentita la fruizione del bonus allo studente che conservi la sua iscrizione per quell'anno accademico;
 - b. essere presenti nel nucleo familiare così come certificato ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. (nel caso degli studenti indipendenti o che abbiano costituito un nucleo familiare a sé stante non si intende quindi applicabile).

Lo sconto interviene sulla parte del contributo onnicomprensivo dovuto ed entro la capienza dello stesso; pertanto nell'ipotesi in cui uno studente, in applicazione delle norme esistenti, non debba alcuna somma a titolo di contributo onnicomprensivo o una cifra minore a 300 €, lo sconto riconosciuto sarà pari all'importo dovuto all'Ateneo

14. gli studenti che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (c.d. care leavers).

Sono inoltre esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo tutti coloro che rientrano in fattispecie previste dalla normativa o regolate tramite convenzione stipulata dall'Università degli Studi di Pavia o delibera del Consiglio d'Amministrazione, avente la finalità di incentivare specifici corsi di studio.

ART. 8 - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

Il contributo per l'iscrizione a singoli corsi d'insegnamento è determinato dalla somma di un contributo d'iscrizione per anno accademico e di un importo per ciascun credito formativo. Gli importi sono annualmente determinati dal Consiglio d'Amministrazione e riportati nell'Avviso per la contribuzione universitaria (Tabella dei Prelievi particolari).

I dipendenti universitari possono iscriversi gratuitamente ai corsi singoli fino ad un numero massimo di crediti formativi universitari per anno accademico come stabilito nel Regolamento per la Formazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. che i corsi di insegnamento siano attinenti alla funzione svolta nell'ambito dell'ufficio di appartenenza;
- b. che l'iscrizione sia autorizzata dal Dirigente/Responsabile/Direttore della struttura di appartenenza che confermi esplicitamente l'attinenza del corso stesso con le attività svolte dall'interessato.

ART. 9 - CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI POST LAUREAM (SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, DOTTORATI DI RICERCA, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO, PERCORSI DI FORMAZIONE E ABILITANTI ALL'INSEGNAMENTO)

Gli studenti iscritti ai corsi di studio del III livello sono soggetti al pagamento di una quota annuale di contribuzione universitaria, variamente composta, in relazione alla specifica tipologia di corso di studio e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le voci e gli importi della contribuzione relativa ai differenti percorsi formativi sono descritti dettagliatamente nella nell'Avviso per la contribuzione universitaria (Contribuzione relativa al terzo livello di studio) allegata al presente regolamento.

Il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato in una o due rate annuali, a seconda di quanto previsto nell'Avviso per la contribuzione universitaria: la prima rata all'atto dell'immatricolazione/iscrizione, la seconda entro la scadenza indicata nell'Avviso per la contribuzione universitaria.

ART. 10 – ESONERI O RIMBORSI DELLE TASSE E/O DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO – CORSI DI STUDIO DI III LIVELLO

Gli esoneri o i rimborsi concernenti la contribuzione, o parte di essa, di studenti iscritti a corsi di laurea di III livello sono disciplinati nel modo seguente:

Esonerati o rimborsati dalla tassa regionale:

1. portatori di handicap $\geq 66\%$ iscritti ai dottorati di ricerca o alle scuole di specializzazione, ad eccezione di quelle di area medica;
2. iscritti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
3. iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, che risultino idonei non beneficiari delle borse di studio regionali erogate dall'EDISU;
4. iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione di borse di studio regionali, che risultino idonei non beneficiari delle stesse;
5. iscritti alle Scuole di specializzazione di area medica.

Esonerati o rimborsati dal contributo onnicomprensivo:

1. studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta $\geq 66\%$ iscritti alle scuole di specializzazione, ad eccezione di quelle di area medica;
2. iscritti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
3. iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, che risultino beneficiari delle borse di studio regionali erogate dall'EDISU o idonei al conseguimento delle stesse;
4. iscritti al primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali che svolgono il tirocinio formativo (art. 73 D.L. N.69/13 e dell'art. 16 n. 2 D.L.vo n. 398/97) sono esonerati nella misura del 25% dal contributo onnicomprensivo

ART. 11 – INDENNITA' DI MORA E CONTRIBUTI VARI

Gli importi delle indennità di mora per tardivi adempimenti e gli importi dei contributi vari sono annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono riportati nell'Avviso per la contribuzione universitaria.

Nel caso lo studente sia tenuto alla corresponsione di una indennità di mora per tardivo adempimento, la stessa sarà ridotta in misura del 30% qualora il pagamento sia effettuato nei successivi 15 giorni rispetto alla scadenza.

In caso di pagamento della rata di contribuzione oltre il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sarà dovuto il versamento del contributo di mora esclusivamente nel caso in cui l'importo versato in ritardo sia superiore rispetto al valore dell'importo del contributo di mora.

In caso di iscrizione tardiva al nuovo anno accademico per il mancato conseguimento del titolo di studio, non sarà applicato il contributo di mora sul pagamento della prima rata qualora, alla data del 31 dicembre dell'anno solare in cui si dovrebbe procedere all'iscrizione al nuovo anno accademico, si sia in debito di non più di 24 crediti, al netto dei crediti legati alla prova finale. Per fruire di tale esonero, il laureando dovrà attivarsi in un lasso di tempo che non si configuri come interruzione di anno accademico.

ART. 12 – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSI DI TASSE E/O CONTRIBUTI

Lo studente, attraverso un'apposita procedura informatizzata, può presentare istanza di rimborso delle tasse e dei contributi, al netto dell'imposta di bollo che verrà trattenuta dall'Università, nei seguenti casi:

1. pagamenti erroneamente effettuati per qualsiasi motivo, purché la richiesta venga presentata entro il termine perentorio di 14 giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento;
2. ove si sia ottenuta l'iscrizione per un determinato anno accademico ad un corso di laurea e successivamente si proceda all'immatricolazione, per lo stesso anno accademico, ad una laurea magistrale presso l'Università di Pavia. In tal caso è consentito ottenere il rimborso di quanto versato per l'iscrizione alla laurea di 1° livello;
3. conseguimento del titolo di studio in un anno accademico precedente rispetto a quello di ultima iscrizione.

In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, nel caso in cui lo studente rinunci agli studi, effettui l'iscrizione per errore, proceda al trasferimento presso altre sedi universitarie, salvo quanto disposto dal punto 2 del comma precedente, può ottenere il rimborso della sola parte del contributo onnicomprensivo qualora presenti la domanda di rimborso entro il termine perentorio del 15 ottobre dell'anno accademico di riferimento, ad eccezione degli studenti iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Ingegneria Edile-Architettura, che possono richiedere il rimborso fino alla conclusione delle operazioni di escussione della graduatoria da parte del Miur.

ART. 13 - PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTESSE IN STATO DI GRAVIDANZA

Nel caso una studentessa, prima di procedere all'iscrizione all'anno accademico, chieda l'interruzione degli studi per il subentro di uno stato di gravidanza, alla ripresa del percorso formativo (al massimo entro il compimento dei tre anni del bambino) non sarà tenuta al versamento della tassa di ricognizione per gli anni di interruzione.

Qualora la studentessa interrompa i suoi studi per la motivazione sopra espressa dopo il pagamento della prima rata d'iscrizione all'anno accademico, sarà esonerata dal pagamento delle rate successive.

Per fruire di questa opportunità è necessario che la studentessa presenti formale istanza di interruzione degli studi presso le Segreterie studenti, allegando certificazione medica comprovante la gravidanza.

ART. 14 - INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI-STUDENTI

La Regione Lombardia attiva, per il tramite dell'EDISU e secondo la normativa nel tempo vigente, gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari attraverso l'erogazione di borse di studio, corrispettivi monetari e servizi collettivi.

L'Università di Pavia realizza gli obiettivi del diritto allo studio intervenendo, oltre che con le forme di esonero dalla contribuzione di cui al precedente Art. 7, con i seguenti strumenti:

- a. borse di studio;
- b. attività di collaborazione part-time;
- c. attività di tutorato;
- d. prolungamento delle fasce orarie di fruibilità delle strutture universitarie;
- e. promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche;
- f. sostegno alle attività autogestite dagli studenti;
- g. erogazione di servizi finalizzati a particolari obiettivi di interesse degli studenti;
- h. ogni altra forma di intervento e sostegno coerente con gli obiettivi del diritto allo studio e della crescita civile e culturale degli studenti.

Il Consiglio di Amministrazione destina annualmente a tali iniziative in favore degli studenti una quota-parte delle proprie entrate, definendone altresì il piano di distribuzione tra le alternative previste.

I concorsi per l'attribuzione dei benefici di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo si svolgono annualmente fra gli studenti o le associazioni che abbiano presentato domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi.

ART. 15- ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI

L'Università degli Studi di Pavia eserciterà un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni dello studente o dei membri del suo nucleo familiare, rese ai fini di fruire del beneficio della riduzione della contribuzione universitaria o dell'accesso ad interventi legati al diritto allo

studio erogati dall'Università degli Studi di Pavia anche avvalendosi della collaborazione con la Guardia di Finanza a seguito di stipula di apposita convenzione.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche esperite o per segnalazione dell'Inps, sia ravvisata una condizione economica difforme rispetto a quella attraverso la quale lo studente ha avuto accesso ai benefici di cui al comma 1, sarà irrogata una sanzione amministrativa pari al triplo della somma indebitamente percepita (o del risparmio ottenuto). Lo studente perderà contestualmente il diritto ad ottenere altre erogazioni o forme di riduzione della contribuzione per tutta la durata del corso di studio, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SULLA CONTRIBUZIONE

Le presenti Norme sulla contribuzione entrano in vigore dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale e sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Gli importi delle tasse, dei contributi onnicomprensivi, dei prelievi particolari e delle more, sono determinati annualmente con decisione del Consiglio d'Amministrazione e pubblicati in allegato all'Avviso per la contribuzione universitaria e si applicano nell'anno accademico successivo a partire dalla data stabilita per l'avvio delle immatricolazioni.